SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 49.

Attuazione della direttiva 89/227/CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/227/CEE del Consiglio del 21 marzo 1989 recante modifica delle direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati a partire dalle carni fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai prodotti a base di carne diversi da quelli di cui alla lettera *c)* contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi 1 chilogrammo per persona e con riserva che essi provengano da un Paese terzo o parte di esso, inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, dal quale le importazioni non sono vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

b) ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera *c)* che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità non superi 1 chilogrammo; tali prodotti devono provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5, dal quale le importazioni non siano vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

c) ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purché la quantità non superi 1 chilogrammo:

1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;

2) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazione priva di qualsiasi carattere commerciale;

d) ai prodotti a base di carne destinati ad essere consumati dal personale e dai passeggeri che si trovano a bordo di mezzi che effettuano trasporti internazionali.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n 312.

2 Ai fini del presente decreto si intende per:

a) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o quello designato dall'autorità centrale competente di un Paese terzo;

b) Paese destinatario: lo Stato membro verso il quale sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo;

c) Paese terzo: quello non appartenente alle Comunità europee;

d) importazione: l'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti a base di carne di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

1. I prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi per essere importati devono essere ottenuti con o da carni fresche:

a) rispondenti ai requisiti prescritti dall'art. 2, comma 1, lettera *C)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

b) originarie di uno Stato membro, purché:

1) rispondano ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

2) siano state inviate, sotto controllo veterinario, nello stabilimento di trasformazione o direttamente o dopo essere state immagazzinate in un deposito frigorifero riconosciuto;

3) siano state, prima del trattamento, oggetto di un controllo da parte di un veterinario ufficiale per accertare che queste carni fresche siano ancora adatte ad essere sottoposte ad un trattamento in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 non possono essere vietate, per motivi di polizia sanitaria, le importazioni di prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo o parte di esso inserito nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee, anche se da tale Paese sono state vietate le importazioni di carni fresche, purché i prodotti a base di carne rispondano ai seguenti requisiti:

a) provenire da uno stabilimento che, soddisfacendo alle condizioni generali per il riconoscimento, sia stato oggetto di un riconoscimento speciale per questo tipo di produzione;

b) essere stati ottenuti a partire da o con carni fresche definite al comma 1 o con carni provenienti dal Paese di produzione le quali devono:

1) soddisfare talune esigenze di polizia sanitaria da stabilire, caso per caso, in funzione della situazione sanitaria dei Paesi di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

2) provenire da un macello riconosciuto per la consegna di carni allo stabilimento di cui alla lettera *a)*;

3) essere munite di un bollo speciale adottato con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie;

c) essere stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente chiuso ermeticamente il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o ad un altro trattamento autorizzato dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

1. I prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi devono soddisfare, oltre alle condizioni previste dall'art. 3, anche i seguenti requisiti:

a) essere stati preparati in uno stabilimento incluso nell'elenco di cui all'art. 5;

b) provenire da uno stabilimento conforme ai requisiti prescritti dall'allegato *A*, cap. I, e dall'allegato *B*, cap. I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

c) essere stati ottenuti in condizioni di igiene conformi ai requisiti dell'allegato *A*, cap. II, e dell'allegato *B*, capitoli II e III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

d) essere stati ottenuti:

1) da carni fresche provenienti da uno stabilimento che abbia ottenuto il riconoscimento comunitario e che rispondono alle condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, nonché alle condizioni fissate all'allegato *A*, cap. III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

2) da carni fresche che soddisfino le esigenze fissate per i Paesi di produzione nel caso di applicazione dell'art. 3;

3) da prodotti a base di carne fabbricati in uno stabilimento che figura nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

e) soddisfare le esigenze generali stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; ed in particolare:

1) aver subito uno dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

2) essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale in conformità all'allegato *B*, capitolo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; se si tratta di un contenitore ermeticamente chiuso, l'ispezione deve effettuarsi secondo la prescrizione di cui all'allegato *B*, cap. VIII, del decreto legislativo citato;

3) in caso di confezionamento o di imballaggio, essere confezionati e imballati conformemente all'allegato *B*, cap. V, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

4) essere provvisti di un bollo sanitario rispondente alle condizioni relative alla bollatura previste, per gli Stati membri, dall'allegato *B*, cap. VI, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; le quali devono essere sostituite dall'indicazione del Paese terzo di origine, corredata dal numero di autorizzazione veterinaria dello stabilimento di origine;

5) essere immagazzinati e trasportati in condizioni di igiene soddisfacenti, conformemente all'allegato *B*, cap. VII, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e manipolati in condizione di igiene soddisfacenti; per quanto riguarda i prodotti a base di carne di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, il produttore deve indicare sulla confezione, a scopo di controllo, in modo visibile e leggibile, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato ed il periodo durante il quale ne è garantita la conservazione;

f) non essere stati sottoposti a trattamenti con radiazioni ionizzanti.

2. I prodotti a base di carne sono assoggettati alle disposizioni di etichettatura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 5.

1. L'importazione di prodotti a base di carne da Paesi terzi o da parte di Paesi terzi è consentita soltanto in provenienza da stabilimenti inseriti negli elenchi adottati dalle Comunità europee.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 6.

1. L'importazione di prodotti a base di carne da un Paese terzo è subordinata alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità redatto, secondo il modello riportato negli allegati *A* e *B*, da un veterinario ufficiale del Paese esportatore.

2. Il certificato di cui al comma 1 deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del Paese destinatario e nella lingua italiana;

b) accompagnare i prodotti a base di carne ed essere in esemplare originale;

c) essere composto di un solo foglio;

d) essere rilasciato per un solo destinatario;

e) attestare che i prodotti a base di carne soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 7.

1. I prodotti a base di carne, provenienti da un Paese terzo, sono sottoposti, all'atto dell'importazione ad un controllo sanitario secondo le procedure prescritte.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da un Paese terzo è vietata quando dal controllo sanitario risulti che:

a) i prodotti a base di carne non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5;

b) i prodotti a base di carne provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo dal quale sono vietate le importazioni;

c) il certificato di polizia sanitaria che accompagna i prodotti a base di carne non è conforme ai requisiti stabiliti all'art. 6.

3. Può essere autorizzato il transito di prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo e diretti verso un altro Paese terzo attraverso il territorio delle Comunità europee a condizione che:

a) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti a base di carne, dopo essere transitati nel territorio della Comunità europea, si impegni a non respingere o rispedire verso la Comunità stessa i prodotti a base di carne di cui è stata autorizzata l'importazione o il transito;

b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato il controllo sanitario all'importazione;

c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti in veicoli o in contenitori sigillati dalle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunità o di uscita da esso per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa.

Art. 8.

1. Ogni partita di prodotti a base di carne è sottoposta prima di essere messa in commercio ad un controllo di polizia sanitaria effettuato, secondo le modalità prescritte, da un veterinario ufficiale della USL di destinazione del prodotto stesso.

2. Gli importatori devono comunicare con almeno due giorni lavorativi di anticipo, al servizio incaricato del controllo del luogo di destinazione la quantità, la natura dei prodotti a base di carne e il momento a decorrere dal quale il controllo può essere effettuato.

3. Il controllo sanitario di cui al comma 1 è effettuato a sondaggio e ha lo scopo di verificare:

a) il certificato di sanità, la conformità dei prodotti a base di carne alle indicazioni riportate nel certificato medesimo e la bollatura;

b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni;

c) la presenza di residui;

d) che la produzione è stata effettuata in stabilimenti riconosciuti;

e) le condizioni di trasporto.

4. Non sono ammessi all'importazione i prodotti a base di carne che al controllo sanitario risultano:

a) non idonei al consumo umano;

b) non soddisfare le condizioni previste dal presente decreto e dagli allegati *A* e *B* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

c) essere scortati da certificati non conformi a quelli riportati negli allegati.

5. I prodotti a base di carne non ammessi all'importazione devono essere respinti se non si oppongono motivi di polizia sanitaria o di sanità.

6. Nel caso in cui sia impossibile il respingimento di cui al comma 5 i prodotti a base di carne devono essere distrutti.

7. In deroga a quanto previsto ai commi 5 e 6, su richiesta dell'importatore o di un suo mandatario, può essere autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti a base di carne per essere destinati a scopi diversi dal consumo umano purché non costituiscano un pericolo per la salute umana o per gli animali e a condizione che provengano da un Paese compreso nell'elenco di cui all'art. 5, e nei confronti del quale non vigono misure restrittive di polizia sanitaria.

8. I prodotti di cui al comma 7 non possono essere spediti verso uno Stato membro o verso un Paese terzo.

9. Sui certificati sanitari deve essere riportata, dopo il controllo di cui al comma 1, un'indicazione sulla destinazione riservata ai prodotti a base di carne.

Art. 9.

1. Ogni partita di prodotti a base di carne, la cui introduzione nel territorio delle Comunità europee avvenga attraverso il territorio nazionale deve essere scortata, dopo i controlli di cui all'art. 8, da un certificato, in esemplare originale, conforme al modello di cui all'allegato *A*.

2. Il certificato di cui al comma 1 deve:

a) essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;

b) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione dei prodotti a base di carne verso il Paese destinatario;

c) essere redatto almeno nella lingua di tale Paese.

Art. 10.

1. Le spese delle operazioni previste dal presente decreto sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

Art. 11.

1. L'importazione dei prodotti a base di carne è consentita soltanto attraverso i posti d'ispezione frontaliera approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 12.

1. Fatte salve le esigenze di polizia sanitaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* il Ministro della sanità vieta l'importazione dei prodotti a base di carne provenienti direttamente o indirettamente da un Paese terzo o da una parte del suo territorio qualora si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali che, trasmessa attraverso i prodotti a base di carne, può compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, ovvero in tutti i casi in cui sussistono motivi di polizia sanitaria.

2. Le misure adottate sono immediatamente comunicate alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Art. 13.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 8, e 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO *A*

Modello

CERTIFICATO DI CONTROLLO D'IMPORTAZIONE VALIDO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE IMPORTATI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI.

Stato membro in cui è stato effettuato il controllo all'importazione:

....

Posto di controllo:...

Natura dei prodotti a base di carni:..

....

Confezionamento:..

Numero di cartoni:...

Peso netto:...

Paese d'origine:..

Nel caso di prodotti a base di carne:

prodotti importati in conformità all'art. 14, all'art. 21-*bis*, paragrafo 2 (1) della direttiva 72/462/CEE:..

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne oggetto del presente certificato sono stati controllati al momento del loro inoltro.

....
(luogo e data)

....
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO *B*

Modello

CERTIFICATO DI SANITÀ RELATIVO A PRODOTTI A BASE DI CARNE (1) DESTINATI A

....
(Stato membro della CEE)

N. ....

Paese speditore:...

Ministero: ....

Servizio:

Riferimento (2):...

1. Identificazione dei prodotti a base di carne.

Prodotti a base di carne di:...
(specie animale)

Natura dei pezzi:...

Natura dell'imballaggio:...

Numero dei pezzi o degli imballaggi:...

Temperatura di deposito e di trasporto richiesta (3):.................

Durata di conservazione (3):...

Peso netto:..

2. Provenienza dei prodotti a base di carne.

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario dello/degli stabilimento/i riconosciuto/i:...

....

....

3. Destinazione dei prodotti a base di carne.

I prodotti a base di carne sono spediti da:...................................
(luogo di spedizione)

a:..
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente trasporto (4):..

Nome e indirizzo dello speditore:..

....

Nome e indirizzo del destinatario:...

....

4. Attestato di sanità.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che i prodotti a base di carne sopraindicati;

che l'etichetta apposta sugli imballaggi dei prodotti a base di carne sopraindicati,

reca/no i bolli comprovanti che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti esclusivamente da carni fresche provenienti da animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso il Paese destinatario, o, in caso di applicazione dell'art. 21-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, da animali macellati in un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni per il trattamento previsto nel suddetto paragrafo (5);

b) che i prodotti a base di carne sono riconosciuti adatti incondizionatamente al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 72/462 CEE;

c) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che sono state sottoposte non sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine e che in questo caso sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo (5);

d) che i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per la spedizione verso il Paese destinatario;

e) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni che soddisfano le esigenze del capitolo III della direttiva 72/462/CEE e quelli dell'art. 3 della direttiva 77/99/CEE sono stati ottenuti in applicazione della deroga prevista all'art. 21-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE (5).

Fatto a .... il ....

....
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Prodotti a base di carne ai sensi della direttiva 92/5/CEE.

(2) Facoltativo.

(3) Da completare in caso d'indicazione conformemente all'art. 7 comma 2 della direttiva 92/5/CEE.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Cancellare la menzione inutile.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 50.

Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ché dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un Ministro facente parte del Comitato a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il Consiglio è composto oltre che dal Presidente:

a) dai Ministri dell'interno, della difesa, della sanità, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e della marina mercantile o loro delegati;

b) dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;

c) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI, da un rappresentante delle province designato dall'UPI e da un rappresentante delle comunità montane designato dall'UNCEM;

d) dal presidente nazionale della Croce rossa italiana e dal presidente del Comitato di volontariato di protezione civile;

e) da cinque esperti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Svolge le funzioni di segretario del Consiglio il capo del Dipartimento della protezione civile, il quale, per lo svolgimento delle attività di supporto e documentali, si avvale di una segreteria all'uopo costituita presso il Dipartimento della protezione civile.

3. In caso di assenza o impedimento il capo del Dipartimento della protezione civile è sostituito, nelle funzioni di cui al comma 2, dal coordinatore dell'ufficio emergenze del Dipartimento stesso.

Art. 4.

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— Si trascrive il testo del comma 2 nonché del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile.

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;

d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 225/1992, già citata: «2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale».

93G0095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 51.

Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina di un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere in attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonché agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre ispezioni in applicazione del presente regolamento su ogni intervento attuato da pubbliche autorità in occasione di emergenze.

Art. 2.

1. L'attività di ispezione e di vigilanza è volta a verificare la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico settore di intervento, nonché di quella a carattere straordinario emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari civili o militari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a carattere tecnico, negli specifici settori d'intervento oggetto dell'attività ispettiva. Gli ispettori sono scelti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile tra i nominativi inseriti in appositi elenchi predisposti a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle segnalazioni delle amministrazioni competenti.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per specializzazione e devono contenere non meno di 10 nominativi per settore di competenza.

3. L'affidamento degli incarichi deve avvenire a rotazione.

4. Gli elenchi sono aggiornati a cura del Dipartimento della protezione civile ogni tre anni.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo connesse alla organizzazione del sistema di ispezioni, ivi inclusi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 3, è istituito presso il Dipartimento della protezione civile un apposito servizio.

2. A capo del servizio di cui al comma 1 viene posto un funzionario del Dipartimento della protezione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, che rimane in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.

Art. 5.

1. L'incarico ispettivo è affidato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su proposta del capo ufficio competente del Dipartimento, ovvero su propria autonoma determinazione.

2. Nella proposta formulata dal capo ufficio competente viene specificata la presumibile durata dell'incarico ed il suo oggetto.

3. Le ispezioni possono avere carattere amministrativo, contabile o tecnico e sono effettuate nel corso ed a completamento degli interventi.

4. In caso di interventi di breve durata devono essere effettuate comunque due ispezioni nel corso ed a completamento degli stessi.

Art. 6.

1. A conclusione dell'incarico è redatta una dettagliata relazione sull'ispezione eseguita, nella quale sono segnalate le eventuali carenze di legittimità e di efficienza che siano state accertate e formulate proposte sui conseguenti provvedimenti da adottare.

2. Qualora nel corso dell'ispezione siano accertati fatti o atti che diano luogo a responsabilità per danni derivanti all'amministrazione per violazione di obblighi di servizio ovvero responsabilità a carattere civile, penale o amministrativo, l'ispettore predispone denuncia da inoltrare alle competenti autorità, informandone il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. L'ispettore è solidalmente responsabile con l'autore del fatto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei danni derivanti da eventuali irregolarità non rilevate per dolo o colpa grave in sede di ispezione compiuta dal medesimo.

Art. 7.

1. Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimità dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilità e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attività che sia all'uopo rilevante, nonché accertano le disponibilità di tesoreria e di cassa. Accertano pure che la gestione amministrativa sia condotta in conformità delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo e che la resa dei conti avvenga secondo le norme indicate dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

2. Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarità degli atti e delle attività che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche.

3. Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da più ispettori con competenze anche di carattere complementare.

Art. 8.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile:

«Art. 20 *(Disciplina delle ispezioni)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 della legge n. 225/1992, già citata:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. *(Omissis).*

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 748/1972, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo:

«Art. 12 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive).* — I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare: in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza».

Nota all'art. 7:

— L'art. 13 della legge n. 730/1986 sostituisce, con il testo che segue, l'art. 13 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:

«Art. 13. — 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmenteprevisto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorché non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.

2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.

3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi».

93G0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Garda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1992 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Garda (Verona) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Alfredo Galanti;

Considerato che il rag. Alfredo Galanti non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Alecci è nominato commissario straordinario al comune di Garda (Verona), in sostituzione del rag. Alfredo Galanti con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A1466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lecco (Como), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescitto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 0036/Gab. del 5 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lecco (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott Salvatore Cino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lecco (Como) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 3 novembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 23 novembre, 23 e 30 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lecco (Como) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Salvatore Cino.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Vigonovo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vigonovo (Venezia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Venezia n. 43/Gab. del 18 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vigonovo (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Morra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vigonovo (Venezia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 15 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 27 novembre, 9 e 14 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vigonovo (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Morra.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Colleferro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Colleferro (Roma), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 452/1488/90/Gab. A.L., del 18 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colleferro (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Trovato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Colleferro (Roma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 novembre 1992 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 novembre, 22 e 30 dicembre 1992, 7 e 13 gennaio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colleferro (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Trovato.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montignoso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montignoso (Massa Carrara), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Massa Carrara numero 169/Gab. del 12 gennaio 1993 con la quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montignoso (Massa Carrara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Saccone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montignoso (Massa Carrara) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Massa Carrara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montignoso (Massa Carrara) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Saccone.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Gatteo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gatteo (Forlì-Cesena), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Forlì-Cesena n. 95/Gab. del 9 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gatteo (Forlì-Cesena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Grani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gatteo (Forlì-Cesena) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 9 novembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 21 e 30 dicembre 1992 e 5 gennaio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Forlì-Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gatteo (Forlì-Cesena) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Grani.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Foglianise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Foglianise (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Benevento n. 83 Gab. 13.30.1 del 12 gennaio 1993 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Foglianise (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Assunta Colella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Foglianise (Benevento) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Foglianise (Benevento) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Assunta Colella.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Broni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Broni (Pavia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pavia n. 1/18 Gab. del 20 gennaio 1993 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Broni (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Daniele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Broni (Pavia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 21 novembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 10 e 23 dicembre 1992 e del 19 gennaio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Broni (Pavia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Daniele.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 febbraio 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 agosto 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di norme di sicurezza degli impianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;

Vista la lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale è stato trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 marzo 1992 con cui viene chiarito che le lauree nella materia tecnica specifica concernenti l'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono la laurea in ingegneria, la laurea in architettura e la laurea in fisica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1992, con la quale si recepiva il parere del Consiglio universitario nazionale del 12 marzo 1992;

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, nonché gli articoli 51 e 52 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, ove è espressamente esclusa la parificazione professionale dei laureati di ingegneria con i laureati in architettura, per cui a questi ultimi è inibita l'attività di verifiche e collaudi per la considerazione che gli stessi non possiedono competenza progettuale in materia di impianti;

Considerato inoltre che ai fini del collaudo è imprescindibile l'iscrizione agli albi professionali e che detti albi non sussistono per i laureati in fisica;

Decreta:

Art. 1.

Elenchi

L'art. 1 e il punto 1, comma 1 e comma 2, dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 4 settembre 1992, avente per oggetto: Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, sono abrogati.

Art. 2.

All'art. 1 quarta riga del decreto ministeriale 22 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992, aggiungere i termini «iscritti nei relativi albi professionali».

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1428

DECRETO 23 febbraio 1993.

Determinazione dei criteri di selezione delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese per l'acquisizione di servizi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede interventi agevolativi per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (RESIDER) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica;

Visto il comma 6 del citato art. 11, che prevede la concessione dei contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese per l'acquisizione di servizi;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1991, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1991, recante il regolamento di attuazione del citato art. 11 del decreto-legge n. 120/1989;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1991 con il quale è stato costituito il comitato tecnico di cui allo stesso art. 11 del decreto-legge n. 120/1989;

Visto che lo stesso comma 6 prevede che il Ministro dell'industria, sentito un comitato tecnico appositamente istituito, provvede a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni;

Visto che è decorso il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dal comma 3 dell'art. 7 del sopraindicato regolamento n. 357/1991;

Visto che l'onere derivante dalle richieste di contributo supera lo stanziamento previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 120/1989 e relativo regolamento di attuazione n. 357/1991;

Ritenuta la opportunità di adottare dei criteri di selezione in base ai quali individuare le domande meritevoli della concessione del contributo;

Sentito il parere del comitato tecnico di cui sopra;

Decreta:

Il criterio di selezione delle domande presentate ai sensi del comma 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è fissato nell'ordine cronologico di spedizione delle domande e in subordine nel numero del protocollo di arrivo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento n. 357/1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1429

DECRETO 2 marzo 1993.

Determinazione dell'aliquota prevista dall'art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e, in particolare, l'art. 63 che disciplina le modalità della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni di una quota dei rischi assunti dalle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita;

Considerato che i commi 1 e 2 del citato art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, attribuiscono alle imprese di assicurazione per il rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione da esse sostenute, il diritto di trattenere sui premi oggetto della cessione la quota rappresentata dai caricamenti, nonché una quota corrispondente ad una aliquota delle riserve tecniche relative alle cessioni di ciascuna impresa;

Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 63 della citata legge n. 742/1986 occorre provvedere alla determinazione della predetta aliquota delle riserve tecniche, in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le cessioni ed esso effettuate;

Ritenuto che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 63, le citate disposizioni devono trovare applicazione per i premi soggetti a cessione a decorrere dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988 con il quale sono state determinate le aliquote di premio per ciascuna impresa di cui all'art. 63 della legge del 10 ottobre 1986, n. 742;

Tenuto conto degli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le cessioni ad esso effettuate nel periodo sopra indicato nonché delle condizioni di investimento delle disponibilità a fronte delle riserve tecniche;

Ritenuto che il rendimento netto delle attività a copertura delle riserve tecniche deve essere determinato separatamente per le diverse categorie di polizze, in considerazione dei diversi oneri tecnici e finanziari che per ciascuna di esse sono contrattualmente previsti e, in particolare, per le polizze rivalutabili dell'entità del rendimento finanziario riconosciuto all'assicurato;

Considerato che i contratti rientranti nelle diverse categorie hanno premi medi diversi fra loro e che di ciò si deve tener conto per la valutazione dell'incidenza delle spese di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visti i dati forniti per ciascuna impresa dall'Istituto nazionale delle assicurazioni relativamente all'importo delle riserve delle cessioni legali alla data del 31 dicembre 1989 ed alla stima dell'importo medio dei premi complessivi oggetto di cessione nel periodo di applicazione del presente decreto;

Decreta:

Sui premi soggetti all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita hanno diritto di trattenere, oltre alla quota rappresentata dai caricamenti, l'ulteriore quota nella misura indicata per ciascuna impresa nel prospetto allegato.

Per i premi delle polizze a prestazioni rivalutabili che prevedono l'attribuzione all'assicurato del rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale in misura superiore all'80 per cento, la quota indicata nel prospetto allegato deve essere ridotta nella proporzione in cui l'eccedenza rispetto all'80 per cento assorbe il rendimento residuo.

Il presente decreto si applica sui premi soggetti a cessione a decorrere dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

Imprese	Aliquota %
Abeille vita S.p.a.	2,50
Alico S.a. - Rappresentanza generale per l'Italia	0,00
Alleanza assicurazioni S.p.a.	6,13
Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	5,37
Allsecures assicurazioni S.p.a.	0,51
Ambrosiana vita S.p.a.	0,00
Assicuratrice Edile S.p.a.	0,03
Assicurazioni Generali S.p.a.	4,02
Aurora assicurazioni S.p.a.	1,92
Ausonia vita soc. gen. di ass.ni e riass.ni S.p.a.	5,84
Banca nazionale delle comunicazioni	5,81
Bernese vita - Compagnia italo-svizzera di ass.ni e riass.ni sulla vita S.p.a.	3,58
BNL vita S.p.a.	0,00
Cardif - Societé Vie S.p.a. - Rappr. gen. per l'Italia	0,00
Compagnia assicuratrice UNIPOL S.p.a.	4,85
Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza	0,00
Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a.	3,76
Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.	3,75
Compagnie riunite di assicurazione S.p.a. - «C.R.A.»	4,03
Edera Vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a.	6,54
Fata assicurazioni S.p.a.	6,30
Fideuram vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	5,82
La Fiduciaria vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita	4,68
Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	1,44
(La) Fondiaria assicurazioni S.p.a.	6,13
Gan Vie Compagnie Francaise d'Assurances sur la vie - Rappresentanza generale per l'Italia	28,53
Helvetia vita S.p.a.	0,00
Intercontinentale assicurazioni S.p.a.	7,57

Imprese	Aliquota %
Istituto italiano di previdenza S.p.a.	3,91
Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a.	5,55
(L')Italica - Dival vita S.p.a.	3,26
Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a.	2,28
Lavoro & sicurtà S.p.a.	7,20
Lloyd adriatico S.p.a.	6,12
Maa vita assicurazioni S.p.a.	0,00
Macci vita S.p.a.	7,40
Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft - Soc. anonima rappresentanza generale per l'Italia	0,21
Mare vita assicurazioni S.p.a.	0,00
Mediolanum vita S.p.a.	2,69
Meie vita - Società di assicurazioni per azioni	0,04
MGF vita Italia S.p.a.	6,15
Minerva vita assicurazioni S.p.a.	9,12
Montepaschi vita S.p.a.	5,93
Nationale Suisse	0,00
Noricum vita	0,00
Phenix-Soleil vita S.p.a.	3,36
(La) Piemontese vita S.p.a.	6,39
Praevidentia S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni	178,68
Prime Augusta vita S.p.a.	1,77
(La) Previdente assicurazioni S.p.a.	3,76
Prudential vita S.p.a.	0,00
Risparmio vita S.p.a.	0,00
Riunione adriatica di sicurtà S.p.a.	4,81
SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a.	7,09
San Paolo vita S.p.a. già Polaris vita	0,14
Sara vita S.p.a.	0,87
Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo	5,54
Siat vita S.p.a.	0,00
Società cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata	3,45
Società reale mutua di assicurazioni S.p.a.	4,36
Swiss Life Italia S.p.a.	0,00
Systema vita	0,00
Toro assicurazioni S.p.a.	5,27
(L')Union des Assurances de Paris - Vie - Rappresentanza generale per l'Italia	4,53
Unione subalpina di assicurazioni S.p.a.	4,89
Universo vita S.p.a.	1,64
Veneta vita S.p.a.	3,76
(La) Venezia assicurazioni S.p.a.	0,73
Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.a. - Rappresentanza generale per l'Italia	5,37
Vita nuova S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita	9,77
Vittoria assicurazioni S.p.a.	4,52
Winterthur società di assicurazioni sulla vita - Rappresentanza generale per l'Italia	4,35

93A1454

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 19 febbraio 1993.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonché l'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 1990, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi;

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Viste le ordinanze ministeriali 12 settembre 1983 e 15 settembre 1987, concernenti le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 luglio 1988, n. 394, concernente le modificazioni all'ordinanza 15 settembre 1987;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 92/222 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Bulgaria;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 febbraio 1992 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Viste le decisioni della commissione della Comunità europee n. 92/166/CEE, n. 92/384/CEE e n. 92/503/CEE, che modificano la decisione 92/25/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. 92/390/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Croazia;

Vista la decisione della commissione delle comunità europee n. 92/377/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica di Slovenia;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 marzo 1991 concernente la modifica all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. 92/453/CEE che modifica le decisioni 81/543/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 82/425/CEE e 92/222/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalle Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi sopra indicati alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie e di certificazione sanitaria previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992 e dal decreto ministeriale 15 marzo 1985, citati in premessa, l'importazione di carni fresche dai Paesi terzi indicati negli articoli seguenti della presente ordinanza, è consentita alle condizioni che tali carni rientrino nelle categorie specificate, per ciascun Paese terzo, nei suddetti articoli, sempreché vengano rispettate le condizioni zoosanitarie indicate nei certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza

Art. 2.

È consentita l'importazione dalla Bulgaria delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 1;

b) carni fresche di solipedi domestici che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 2.

È vietata l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche appartenenti a specie diverse da quelle previste in questo articolo.

Art. 3.

È consentita l'importazione delle seguenti categorie di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe:

carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici della specie bovina, provenienti dalla regione veterinaria del Mashonaland occidentale, dalla regione veterinaria del Mashonaland orientale, dalla regione veterinaria del Makoni, e della provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zwishavane e Mberengwa, le quali rispondono ai requisiti del certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello riportato all'allegato 3. Le carni fresche disossate di cui al precedente comma non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.

È vietata l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle previste in questo articolo.

Art. 4.

È consentita l'importazione dalla Croazia delle seguenti categorie di carni fresche.

a) carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria, redatto in conformità dell'allegato 4;

b) carni fresche di solipedi domestici, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia veterinaria redatto in conformità dell'allegato 5 che deve accompa-

gnare la merce. Non è autorizzata l'importazione dalla Croazia di carni fresche di specie diverse da quelle elencate alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

Art. 5.

È autorizzata l'importazione dalla Slovenia delle seguenti categorie di carni fresche.

a) carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 6;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti previsti nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 7.

È vietata l'importazione dalla Slovenia di carni fresche di specie diverse da quelle elencate alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

Art. 6.

1. È autorizzata l'importazione dalle Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 8;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 9.

2. È vietata l'importazione di carni fresche di specie diverse da quelle indicate nel punto 1 del presente articolo.

Art. 7.

1. È consentita l'importazione dalla Polonia, Cecoslovacchia e Romania, delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, ovina e caprina che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria corrispondente al modello dell'allegato 10;

b) carni fresche di solipedi domestici che posseggano i requisiti previsti nel certificato di polizia sanitaria corrispondente al modello previsto nell'allegato 11 che deve accompagnare l'invio.

2. È vietata l'importazione di carni fresche di specie diverse da quelle indicate nel punto 1 del presente articolo.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 è autorizzata l'importazione dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, Romania, dalle repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Serbia e dalla Croazia di organi, ghiandole e tessuti della specie bovina ed equina per la produzione di prodotti farmaceutici a condizione che posseggano i requisiti indicati nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla presente ordinanza

Nei suddetti certificati il titolo deve essere sostituito con il seguente. «Certificato di polizia sanitaria relativo a organi, ghiandole e tessuti della specie bovina ed equina destinati alla produzione di prodotti farmaceutici».

L'importazione di organi, ghiandole e tessuti provenienti da stabilimenti non autorizzati può essere consentita previa autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.

Art. 9.

Sono abrogati tutti i riferimenti alla Bulgaria, alla Yugoslavia, alla Cecoslovacchia, alla Polonia e alla Romania, presenti nell'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 riguardante le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti da alcuni Paesi terzi.

È abrogato l'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi nonché l'ordinanza ministeriale 25 luglio 1988 n. 394 concernente le modificazioni all'ordinanza 15 settembre 1987.

È abrogato l'articolo 6 e l'allegato 9 della ordinanza ministeriale 29 febbraio 1992 riguardante le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

Art. 10.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....
Numero del certificato di sanità ([2]): ....
Paese speditore: Bulgaria.
Ministero: ....
Dipartimento: ....
Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di: ....
(specie animale)
Natura dei pezzi: ....
Natura dell'imballaggio: ....
Numero dei pezzi o degli imballaggi ....
Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del/i macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del/i laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....
....
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del/i magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)
a: ....
(Paese e luogo di destinazione)
Col seguente mezzo di trasporto ([3]): ....
Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

   da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;

   da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

   da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

   da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

   nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle 6 settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
([2]) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva 72/462/CEE.
([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: Bulgaria.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei prezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del/i magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita nel caso di animali di età inferiore a 3 mesi;

Fatto a ....,
(luogo) (data)

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 3

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche disossate ([1]), escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità ([2]): ....

Paese speditore: Zimbabwe (regioni veterinarie del Mashonaland occidentale, del Mashonaland orientale e del Makoni e nella provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di animali domestici della specie bovina:

Natura dei pezzi ([3]): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del/i macello(i) riconosciuto(i) ([2]): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ([2]): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) ([2]): ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ([4]): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate di animali domestici sopra descritte derivano:
   a) da animali nati e allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che hanno soggiornato per almeno 12 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi nelle regioni veterinarie del Mashonaland occidentale, del Mashonaland orientale e del Makoni e nella provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa;
   b) da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera «L» per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte settentrionale, le lettere «HL» per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte meridionale, la lettera «H» per la regione veterinaria del Mashonaland orientale, le lettere «UM» per la regione veterinaria del Makoni e le lettere «J» ou «JJ» per la provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa;
   c) da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti 12 mesi;
   d) da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   e) da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;
   f) da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;
   g) da animali macellati tra il .... e il .... (date della macellazione).
2. Le carni fresche disossate sopra descritte:
   a) derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2°C per almeno 24 ore;
   b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;
   c) sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a ....
(luogo) (data)

Bollo

(firma del veterinario ufficiale)
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

([2]) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

([3]) È autorizzata esclusivamente l'importazione della carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

([4]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 4

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina destinate ad essere spedite nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....
Riferimento al certificato di sanità ([2]): ....
Paese esportatore: Repubblica di Croazia.
Ministero: ....
Servizio: ....
Riferimento: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di: ....
(specie animale)
Natura dei pezzi (tagli): ....
Natura dell'imballaggio: ....
Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: ....
Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) dei magazzini frigoriferi riconosciuti: ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)
a: ....
(Paese e luogo di destinazione)
Col seguente mezzo di trasporto ([3]): ....
Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

   da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di Croazia per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi:

   da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

   da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni nella Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

   da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

   nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di un focolaio di brucellosi ovina o caprina nella 6 settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....
(luogo) (data)

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.
([2]) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva 72/462/CEE.
([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 5

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di solipedi domestici destinate ad essere spedite nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato sanitario ([2]): ....

Paese esportatore: Repubblica di Croazia.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) dei magazzini frigoriferi riconosciuti: ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ([3]): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di Croazia per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ....,
(luogo) (data)

Bollo

(firma del veterinario ufficiale)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.
([2]) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.
([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 6

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina destinate ad essere spedite nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato di sanità ([2]): ....

Paese esportatore: Repubblica di Slovenia.

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi (tagli): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) dei magazzini frigoriferi riconosciuti: ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ([3]): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:
   — da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di Slovenia per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni, ed intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;
   — da animali che sono stati trasportati dal macello riconosciuto senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni nella Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   — da animali che, ai sensi della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ([4]), nella sua ultima versione hanno subito l'ispezione sanitaria *ante-mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione senza presentare sintomi ricollegabili all'afta epizootica;
   — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di un focolaio di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.
2. Le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Bollo

Fatto a .... (luogo) .... (data)

....
(firma del veterinario ufficiale)

....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) **Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono** tuttavia considerate fresche le carni refrigerate o congelate.

([2]) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.

([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

([4]) «Gazzetta Ufficiale» n. 121 del 29-7-1964, pag. 2012/64.

ALLEGATO 7

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di solipedi domestici destinate ad essere spedite nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Riferimento al certificato sanitario ([2]): ....

Paese esportatore: Repubblica di Slovenia.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) dei magazzini frigoriferi riconosciuti: ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ([3]): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica di Slovenia per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ....
(luogo) (data)

Bollo

(firma del veterinario ufficiale)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.
([2]) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.
([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 8

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: Italia.
Numero del certificato di sanità ([2]): ....
Paese speditore: Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia (*).
Ministero: ....
Dipartimento: ....
Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....
Natura dell'imballaggio: ....
Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....
Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ([2]): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) ([2]): ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ([3]): ....
Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio ([4]) .... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

da animali che sono stati trasportati dal macello riconosciuto ([2]) in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che hanno subito la visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Bollo

Fatto a .... il ....
(luogo) (data)

(firma del veterinario ufficiale)

([1]) Carni fresche, tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
([2]) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*) della direttiva 72/462/CEE.
([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
([4]) Indicare il Paese terzo esportatore.
(*) Depennare i Paesi non speditori.

ALLEGATO 9

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia (*).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici.

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio jugoslavo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Bollo

Fatto a .... (luogo) (data)

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(*) Depennare i Paesi non speditori.

ALLEGATO 10

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di animali della specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: Italia.
Numero del certificato di sanità ([2]): ....
Paese speditore: Polonia, Cecoslovacchia, Romania (*).
Ministero: ....
Dipartimento: ....
Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:
Carni di: ....
(specie animale)
Natura dei pezzi: ....
Natura dell'imballaggio: ....
Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....
Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ([2]): ....
....
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ([2]): ....
....

III. Destinazione delle carni:
Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)
a: ....
(Paese e luogo di destinazione)
Col seguente mezzo di trasporto ([3]): ....
Nome e indirizzo dello speditore: ....
....
Nome e indirizzo del destinatario: ....
....

IV. Attestato di polizia sanitaria:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:
1. Le carni fresche sopra descritte derivano:
   - da animali che hanno soggiornato nel territorio ([4]) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   - da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
   - da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto ([2]) in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   - da animali che hanno subito la visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolato V dell'allegato *B* della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;
   - nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di di brucellosi ovina o caprina nella sei settimane precedenti.
2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Bollo

Fatto a .... il ....
(luogo) (data)

....
(firma del veterinario ufficiale)

([1]) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
([2]) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE.
([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
([4]) Indicare il Paese terzo esportatore.
(*) Depennare i Paesi non speditori.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche [1] di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: Italia.

Numero del certificato di sanità [2]: ....

Paese speditore: Polonia, Cecoslovacchia, Romania (*).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario [2] del(i) macello(i) riconosciuto(i) [2]: ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario [2] del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) [2]: ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto [3]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio [4] per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Bollo

Fatto a .... il ....
(luogo) (data)

(firma del veterinario ufficiale)

[1] Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
[2] Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva 72/462 CEE.
[3] Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.
[4] Indicare il Paese terzo esportatore.
(*) Depennare i Paesi non speditori.

93A1430

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1991 riguardante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero in data 12 dicembre 1991, dal consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1992 e dal senato accademico in data 12 marzo 1992 riguardante la trasformazione del corso di laurea di pedagogia in corso di laurea in scienze dell'educazione, tabella XV dell'ordinamento didattico nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1992, che approva con modifiche da apportare d'ufficio la suddetta proposta e del 10 luglio 1992 che ribadisce la delibera del 13 giugno 1992;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di magistero in data 17 settembre 1992 e del senato accademico in data 24 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione in data 5 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 65 relativo al corso di laurea in pedagogia viene soppresso e sostituito come segue:

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 65. — Titolo di ammissione quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella I.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso a venti annualità cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata anno per anno al consiglio di corso di faurera.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità del biennio di indirizzo scelto e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA I

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nella Università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti.	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nella Università	Denominazioni semplificate
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia;

sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio:
indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti dell'area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia;

ermeneutica filosofica;

filosofia della religione;
filosofia della storia;
gnoseologia;
propedeutica filosofica;
storia delle filosofia antica;
storia della filosofia italiana;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della storiografia filosofica;
storia del pensiero scientifico.

c) Insegnamenti di area storica:
storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
metodologia della ricerca storica;
storia della storiografia;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
geografia storica;
geografia umana.

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

g) Insegnamenti di area storico-linguistico-letteraria:
filologia (relativa alla lingua e letteratura scelta);
letterature comparate;
storia della lingua italiana;
lingua e letteratura straniera europea;
storia comparata delle letterature europee;
storia della lingua (relativa alla lingua e letteratura scelta)

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area pedagogica deve essere seguito almeno per un corso semestrale: fra gli insegnamenti dell'area filosofica, sette devono essere seguiti almeno per un corso semestrale: fra tali sette insegnamenti vanno comunque seguiti: filosofia morale, filosofia teoretica, storia della filosofia: nel caso in cui filosofia teoretica e storia della filosofia siano già stati seguiti nel primo biennio per un semestre, essi andranno seguiti per un altro semestre; oppure, nel caso in cui fossero stati seguiti per una annualità o due semestri, essi potranno venire sostituiti con altre discipline dell'area filosofica.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica fra gli insegnamenti di storia antica, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, giuridica e storico-linguistico-letteraria.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio:
indirizzo «educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale;
psicologia dei gruppi;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
psicologia di comunità

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione:

geografia sociale;

geografia umana,

politica dell'ambiente

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia;

igiene,

puericultura,

metodi e tecniche della psicomotricità;

educazione sanitaria.

g) Insegnamenti di area giuridico-antropologica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria:

istituzioni e politica dei beni culturali,

diritto e legislazione dei beni culturali;

criminologia minorile;

diritto di famiglia;

psicologia ed epidemiologia della tossicodipendenza.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme di cultura:

storia del teatro e dello spettacolo,

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica;

letterature comparate.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 150, attività di tirocinio e attività pratiche, associandole a discipline che il CCL stabilirà di anno in anno, presso adeguate strutture operative, con modalità che verranno stabilite di anno in anno dal CCL.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dei gruppi;

psicologia delle istituzioni;

psicologia del lavoro;

psicologia delle organizzazioni;

psicologia dell'orientamento e della formazione professionale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

politica dell'ambiente.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra antropologia culturale, sociologia dei processi culturali, sociologia delle comunicazioni di massa, un insegnamento di area psicologica scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 150, attività di tirocinio e attività pratiche, associandole a discipline che il CCL stabilirà di anno in anno, presso adeguate strutture operative, con modalità che verranno stabilite di anno in anno dal CCL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 ottobre 1992

Il rettore

93A1412

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero in data 13 febbraio 1992, dal consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1992 e dal senato accademico in data 12 maggio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 64 dello statuto - facoltà di magistero - corso di laurea in materie letterarie, vengono inseriti i sottoelencati insegnamenti complementari:

1) filologia latina;

2) lingua latina;

3) storia della lingua latina;

4) storia della fortuna della civiltà antica;

5) storia degli studi classici;

6) filologia latina medievale e umanistica;

7) storia della lingua latina e medievale;

8) storia della retorica latina;

9) agiografia;

10) storia del cristianesimo antico;

11) filologia patristica;

12) epigrafia latina;

13) storia bizantina;

14) storia dell'Europa medievale;

15) storia delle città e degli insediamenti medievali;

16) didattica dell'italiano;

17) filologia dantesca;

18) letteratura e cultura ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 ottobre 1992

Il rettore

93A1431

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 17 febbraio 1993, n. **124976.**

Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano

1. L'allegato schema *A* costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle unità sanitarie locali competenti a norma dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le imprese debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.

3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno prorogare il suddetto termine di quarantacinque giorni, relativamente alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge.

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO *A*

Alla Regione ....
Servizio ....
Via ....
C.a.p. ....
Alla USL ....

OGGETTO: *Relazione annuale utilizzo e o smaltimento e/o bonifica amianto (art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257).*

Il sottoscritto (nome, cognome) ....
nato a .... (...............)
il ....
residente in via .... n. ....
c.a.p. .... (...............)

in qualità di titolare legale rappresentante

della ditta ....
con sede in via .... n. ....
c.a.p. .... (...............) tel. n. ....
telefax n. .... iscrizione C.C.I.A.A. n. ....
con attività sita in via .... n. ....
c.a.p. .... (...............) tel. n. ....
codice fiscale e o partiva IVA ....
esercente l'attività di ....
.... codice n. ....

Presenta

La relazione sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio, articolata per ciascun anno, così come previsto dall'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Luogo e data, ...

Il titolare/legale rappresentante
(timbro e firma)

Allegati: n. .... relazioni relative agli anni ....
Allegato-scheda n. .... *relazione relativa all'anno*..........

A) Attività svolta (compilare una scheda per ciascuna attività).

B) Procedimenti applicati.

C) Tipi e quantitativi di amianto utilizzati nei processi produttivi (secondo l'art. 23 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 277) ovvero: tipi e quantitativi dei rifiuti di amianto oggetto di attività di smaltimento o bonifica:

	mc/anno	q/anno
1	mc/anno	q/anno
2	»	»
3	»	»

D) Numero degli addetti nell'attività *A).*

E) Dati anagrafici degli addetti:
1
2
3
n

F) Carattere e durata delle attività degli addetti:

	ore/anno
1	ore/anno
2	»
3	»
n	»

G) Esposizione all'amianto degli addetti (1):
1
2
3
n

H) Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, ecc.):
1
2
3
n

I) Misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

Note.

(1) Per indicare il valore dell'esposizione, l'impresa deve attenersi alla normativa di attuazione degli articoli 4 e 35 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 277, relativamente agli obblighi di registrazione degli addetti esposti all'amianto.

93A1413

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 19 febbraio 1993, n. 5.

Iscrizione negli elenchi degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste riconosciuti idonei dal Ministero della sanità (art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531).

Agli assessori alla sanità regioni e province autonome

e, per conoscenza:

Al Ministero della marina mercantile Direzione generale pesca marittima

Al Ministero dell'industria - Ufficio di Gabinetto

Alla Confindustria Federalimentari

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Alla Federazione nazionale cooperazione pesca

Alla Federpesca

All'associazione generale cooperative italiane

All'A.N.C.P. lega pesca

Alla Fed. Al. Confartigianato

All'Associazione nazionale pescatori ed affini

All'Associazione piscicoltori italiani c/o Agricenter

All'Assoittica

All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare

All'Associazione nazionale per la difesa e valorizzazione dei molluschi eduli e crostacei

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante attuazione della direttiva del Consiglio 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993) detta precise norme per quanto riguarda le procedure di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste.

Al fine di ottenere tale riconoscimento di idoneità il titolare o il responsabile legale dello stabilimento, nave officina, mercato all'ingrosso, impianto collettivo per le aste (in seguito chiamati «impianti») deve presentare all'assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma competente per territorio apposita domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanità corredata dalla seguente documentazione:

1) per gli impianti in attività al 26 gennaio 1993 copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria, ove prevista, all'esercizio dell'attività;

2) certificato integrale di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;

3) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi;

4) relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera ecc.;

5) attestato dell'unità sanitaria locale sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

6) copia dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque reflue di lavorazione;

7) una marca da bollo da lire 15 000 (quindicimila) o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo;

8) ricevuta del versamento di lire 1.000 000 da pagarsi ai sensi dell'art. 7, comma 9 del decreto legislativo in oggetto. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale.

9) verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-strutturali previsti dal decreto legislativo;

10) indicazione, per quanto riguarda stabilimenti e navi officina, del laboratorio riconosciuto del quale si intende avvalersi ai fini dell'esecuzione dell'autocontrollo di cui all'art. 6 del decreto legislativo.

In attesa che siano meglio definite le modalità di pagamento, il versamento di cui al punto 8 potrà essere effettuato successivamente alla presentazione della domanda. Sarà cura della Direzione generale dei servizi veterinari informare le imprese interessate circa le modalità di versamento non appena il Ministero del tesoro individuerà l'apposito conto corrente postale e la tesoreria provinciale di riferimento.

Per quanto riguarda le navi officina, l'attestato e l'autorizzazione di cui ai commi 5 e 6 possono essere sostituiti da una dichiarazione del proprietario o del responsabile legale della ditta che attesti il rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici in materia di approvvigionamento delle acque e di scarico delle acque reflue previsti dal Capitolo I dell'allegato al decreto legislativo.

Nella domanda dovranno essere indicati la ragione sociale della ditta, la sede legale della stessa, la tipologia dell'attività svolta, la sede dello stabilimento, mercato all'ingrosso, impianto collettivo per le aste e, per le navi officina, il compartimento marittimo.

Copia dell'istanza deve essere inviata, a cura del titolare responsabile dell'impianto, al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur.

Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver eseguito gli eventuali accertamenti per la verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal decreto legislativo, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari dell'istanza completa di tutta la documentazione ed integrata dal proprio parere di merito.

Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla disponibilità della documentazione di cui sopra, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero CEE oppure dà comunicazione alla regione e alla ditta interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi. Nel caso vengano effettuati accertamenti mediante sopralluogo sul posto la ditta dovrà provvedere a pagarne le spese in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9 del decreto legislativo. Tale pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 117221016 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Viterbo specificando la causale «rimborso spese missione relative al decreto legislativo n. 531/92».

È opportuno sottolineare che ai sensi del comma 12 dello stesso art. 7 il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti e navi officina deve essere rinnovato ove si inizi ad esercitare una attività diversa da quella per la quale è stato rilasciato il riconoscimento. A tal fine si individuano nella tabella allegata le diverse tipologie di attività relative agli stabilimenti.

Si pregano le SS.LL. di voler informare di quanto sopra le unità sanitarie locali del territorio di competenza nonché gli enti ed operatori interessati.

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RELATIVE AGLI STABILIMENTI
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531)

1) Locali di macellazione di prodotti dell'acquacoltura ed annessi locali di preparazione e conservazione.

2) Stabilimenti operanti in regime di freddo artificiale che effettuano una o più delle seguenti operazioni: cernita, frazionamento, ghiacciatura e preparazione di prodotti della pesca (compresi i molluschi) refrigerati, congelati o surgelati.

3) Magazzini e depositi frigoriferi per la conservazione di prodotti della pesca refrigerati e congelati non imballati.

4) Stabilimenti che effettuano le trasformazioni di cui al cap. IV, parte IV dell'allegato (sterilizzazione, cottura, essicazione, affumicamento, salagione, marinatura, ecc.).

93A1434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli statuti del gruppo di studio internazionale del nichel, firmati a New York il 2 maggio 1986

A seguito dell'emanazione della legge n. 25 del 7 gennaio 1992 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992 che ha autorizzato la ratifica italiana degli statuti del gruppo di studio internazionale del nichel, firmati a New York il 2 maggio 1986, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 13 aprile 1992. Pertanto l'Italia è parte del gruppo internazionale del nichel dal 13 aprile 1992.

93A1436

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riduzione della concessione mineraria per marna da cemento, denominata «Alpetto», nei comuni di Cesana Brianza, Civate e Suello.

Con decreto distrettuale 17 settembre 1992, dell'ingegnere capo regg. del distretto minerario di Milano, la concessione per marna da cemento, denominata «Alpetto», nei comuni di Cesana Brianza, Civate e Suello, provincia di Como, di cui è titolare la Cementeria di Merone S.p.a., con sede in Milano, via Durini, 1, è ridotta ad Ha 113 (ettari centotredici).

93A1438

Modificazione alla denominazione e all'attività esercitata della società «F.E.I. - Fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Roma

Con decreto interministeriale 22 gennaio 1993, il decreto ministeriale 9 dicembre 1987, relativo alla società «F.E.I. - Fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Roma, è modificato nella parte relativa alla denominazione, variata in «F.E.I. Fiduciaria S.p.a.», ed in quella relativa alla attività esercitata limitata allo svolgimento della attività fiduciaria.

93A1439

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1993, registro n. 1 Industria, foglio n. 156, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano viene autorizzata ad acquistare dal comune di Desio, al prezzo di L. 660.120.000, la porzione immobiliare sita in Desio, via G. Matteotti n. 3, da destinare ad uffici ed archivi per svolgere l'attività camerale a livello periferico.

93A1441

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 la S.r.l. Eurofrigo Vernate, con sede in Vernate (Milano), è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1993 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla S.p.a. Albarelli, con sede in Verona, sono state confermate a favore della S.p.a. Lep Albarelli.

93A1442

MINISTERO DEL TESORO

N. 38

Media dei titoli del 25 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,025
» » » 21- 4-1987/94	93,050
» C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 -
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,800
» » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » 12,50% 19- 2-1990/96	100,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,050
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,225
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,700
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,425
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,350
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,900
» » 12,00% 19- 9-1991/97	99,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,825
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,275
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,175
» » » TR 2,5% 1983/93	101,550
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100
» » » » 1- 4-1988/93	100,025
» » » » 1- 5-1988/93	100,425
» » » » 1- 6-1988/93	101,050
» » » » 18- 6-1986/93	100,300
» » » » 1- 7-1988/93	101,250
» » » » 17- 7-1986/93	100,325
» » » » 1- 8-1988/93	101,225
» » » » 19- 8-1986/93	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,925
» » » » 18- 9-1986/93	100,775
» » » » 1-10-1988/93	100,400
» » » » 20-10-1986/93	101,475
» » » » 1-11-1988/93	100,700
» » » » 18-11-1987/93	102,200
» » » » 19-12-1986/93	102,250
» » » » 1- 1-1989/94	101,100
» » » » 1- 2-1989/94	101,200
» » » » 1- 3-1989/94	101,325
» » » » 15- 3-1989/94	100,650
» » » » 1- 4-1989/94	100,325
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,700
» » » » 1-11-1989/94	99,900
» » » » 1- 1-1990/95	100,125
» » » » 1- 2-1985/95	101,650
» » » » 1- 3-1985/95	99,325
» » » » 1- 3-1990/95	100 -
» » » » 1- 4-1985/95	97,650
» » » » 1- 5-1985/95	96,925
» » » » 1- 5-1990/95	99,525
» » » » 1- 6-1985/95	97,175
» » » » 1- 7-1985/95	97,725
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	97,900
» » » » 1- 9-1985/95	98,125
» » » » 1- 9-1990/95	99,875
» » » » 1-10-1985/95	98,700
» » » » 1-10-1990/95	99,450
» » » » 1-11-1985/95	99,475
» » » » 1-11-1990/95	99,400
» » » » 1-12-1985/95	100,425
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	100,275
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,200
» » » » 1- 1-1991/96	99,875
» » » » 1- 2-1986/96	100,300
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	99,225
» » » » 1- 4-1986/96	97,200
» » » » 1- 5-1986/96	96,425
» » » » 1- 6-1986/96	96,550
» » » » 1- 7-1986/96	96,500

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	96,700
» » » »		1- 9-1986/96	97,250
» » » »		1-10-1986/96	98
» » » »		1-11-1986/96	99,250
» » » »		1-12-1986/96	100,700
» » » »		1- 1-1987/97	100,125
» » » »		1- 2-1987/97	99,775
» » » »		18- 2-1987/97	99,725
» » » »		1- 3-1987/97	98,650
» » » »		1- 4-1987/97	96,375
» » » »		1- 5-1987/97	95,800
» » » »		1- 6-1987/97	95,775
» » » »		1- 7-1987/97	96,125
» » » »		1- 8-1987/97	97,350
» » » »		1- 9-1987/97	97,925
» » » »		1- 3-1991/98	97,550
» » » »		1- 4-1991/98	96,900
» » » »		1- 5-1991/98	96,775
» » » »		1- 6-1991/98	97,400
» » » »		1- 7-1991/98	97,850
» » » »		1- 8-1991/98	97,500
» » » »		1- 9-1991/98	97,225
» » » »		1-10-1991/98	96,525
» » » »		1-11-1991/98	96,700
» » » »		1-12-1991/98	96,925
» » » »		1- 1-1992/99	97,250
» » » »		1- 2-1992/99	97,125
» » » »		1- 3-1992/99	97,950
» » » »		1- 4-1992/99	96,275
» » » »		1- 5-1992/99	96,325
» » » »		1- 6-1992/99	96,800
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,900
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,100

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,075
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,900
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,725
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,675
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,325
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,525
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,650
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,825
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,600
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,250
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,150
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,825
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,500
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,325
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,475
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,400
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	98,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,875
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	101,0250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,525
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,875
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,150
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	104 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	107,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,500
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,100
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,125
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	107 —

93A1250023

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 4 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 4 marzo 1993

Dollaro USA	1563,98
ECU	1854,10
Marco tedesco	955,34
Franco francese	281,49
Lira sterlina	2270,12
Fiorino olandese	849,62
Franco belga	46,40
Peseta spagnola	13,292
Corona danese	249,02
Lira irlandese	2318,29
Dracma greca	7,076
Escudo portoghese	10,386
Dollaro canadese	1259,24
Yen giapponese	13,398
Franco svizzero	1030,83
Scellino austriaco	135,77
Corona norvegese	224,65
Corona svedese	204,17
Marco finlandese	262,41
Dollaro australiano	1108,08

93A1499

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1993, registro n. 4 Difesa, foglio n. 267, viene autorizzato il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad accettare l'eredità disposta dal sig. Luigi Paolo Ceccarelli.

93A1437

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F.I.E. - Consorzio artigiani fiorentini istallatori elettrici a r.l.», in Firenze.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993 il rag. Giuliano Barbetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F.I.E. - Consorzio artigiani fiorentini istallatori elettrici a r.l.», con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1989 in sostituzione del dott. Paolo Alberto Basetti Sani, dimissionario.

93A1440

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, quarto comma, della legge n. 223/91, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 26 marzo 1983.

2) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale Termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 2 agosto 1983.

3) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del primo e secondo gruppo della termocentrale ENEL, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1985.

4) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

5) Area del comune di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

6) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.

7) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

8) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 7 dicembre 1985.

9) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.

10) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 14 novembre 1985.

11) Area del comune di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 1° marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 7 dicembre 1985.

12) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

13) Area industriale del comune di Portovesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

14) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.

15) Area del porto canale - Zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

16) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

17) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, P.S. 23/318, secondo lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

18) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988.

19) Area del comune di Cagliari. — Completamento del primo lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, sede di Torino, stabilimento di Settimo Torinese (Torino) e filiali di vendita nazionali, per il periodo 10 agosto 1992-9 febbraio 1993 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478.

Il trattamento di cui al comma precedente è stato ulteriormente prolungato sino al 9 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, sede di Torino e stabilimento di Giaveno (Torino), per il periodo 10 agosto 1992-9 febbraio 1993 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478.

Il trattamento di cui al comma precedente è ulteriormente prolungato sino al 9 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'indennità di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto ministeriale datato 18 settembre 1991, n. 11766, punto 1.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit in amministrazione straordinaria, sede di Torino, stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino), Teverola (Caserta) e filiali nazionali, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478.

Il trattamento di cui al comma precedente è ulteriormente prorogato sino al 9 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit componenti Elettromeccanici - ICE, in amministrazione straordinaria con sede in Gricignano d'Aversa e stabilimenti in Gricignano d'Aversa (Caserta)

e None (Torino), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478.

Il trattamento di cui al precedente comma è ulteriormente prorogato sino al 9 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Paola, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento in Nardò (Lecce), per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1993: in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delman, con sede in Barletta (Bari) e unità in Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1992 al 14 novembre 1992.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 15 novembre 1992 al 14 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

93A1446

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1993 il dott. Tito Marconcini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Solcoop», S.c. a r.l., con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 dicembre 1984 in sostituzione del sig. Michele Marconcini, deceduto.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993 il dott. Paola Guerra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pesatori pubblici del porto», con sede in Ancona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 luglio 1975 in sostituzione del sig. Alfonso Lucchetti, revocato.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993 il dott. Luigi Salvatore Specchia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Tecnomedia «Consorzio cooperativo culturale», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 febbraio 1985 in sostituzione del sig. Alberto Lauretti, revocato.

93A1447

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Carmignano» rosato o Vin Santo.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Carmignano» rosato o Vin Santo ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Carmignano» rosato e Vin Santo

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carmignano», seguita obbligatoriamente dalle specificazioni «rosato» o «Vin Santo», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Carmignano» rosato o Vin Santo deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«rosato»:

Sangiovese: dal 45% al 65%;

Canaiolo nero: dal 10% al 20%;

Cabernet franc e Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente dal 6% al 10%;

«Vin Santo»:

Trebbiano toscano: min. 70%;

Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, fino al 30%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigini, a bacca rossa per il «rosato» e a bacca bianca per il «Vin Santo», raccomandati o autorizzati per la provincia di Firenze, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Carmignano» rosato o Vin santo devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Carmignano» rosato o Vin Santo devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie (oligocene).

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare 110 q.li ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Tale eccedenza massima del 20% deve essere separatamente vinificata e non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro, in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale dell'11%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il vino «Carmignano» rosato ed al 35% per il vino «Carmignano» Vin Santo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione delle uve per il «Carmignano» rosato l'eventuale contatto del mosto in fermentazione con le parti solide, deve comunque essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui all'art. 6.

Nella vinificazione del vino «Carmignano» Vin Santo è ammesso soltanto il tradizionale metodo di vinificazione che prevede, in particolare, quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale:

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve avvenire in locali all'uopo idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;

la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo deve avvenire in appositi locali (vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri:

l'immissione al consumo del «Carmignano» Vin Santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 17%.

Art. 6.

Il vino «Carmignano» rosato, la cui qualificazione di colore, obbligatoria in etichetta, può essere indicata con la dizione «Rosato di Carmignano», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno carico a volte con riflessi rubino;

odore: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino «Carmignano» Vin Santo, la cui qualificazione, obbligatoria in etichetta, può essere indicata con la dizione «Vin Santo di Carmignano», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;

odore: intenso, etereo, tipico;

sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico:

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 17% di cui:

per il tipo dolce: almeno il 12% svolto ed un minimo del 5% da svolgere:

per il tipo semisecco: almeno il 13% svolto ed un massimo del 4% da svolgere;

per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo da svolgere di 40 grammi di zucchero:

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati relativamente alle percentuali dell'acidità e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

In etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

93A1443

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICIA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L07 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1448

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria, in Cosenza.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria in Cosenza è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A03 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1449

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 10 febbraio 1993, n. 1.13 2-157, il decreto del prefetto di Trieste dell'8 aprile 1993, n. 11419/453, con il quale il cognome del sig. Giovanni Slavec, nato a S. Dorligo della Valle (Trieste) il 15 ottobre 1871, venne ridotto nella forma italiana di «Salvi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e con estensione al figlio Rodolfo, alla nuora Maria Kosina ed al nipote Rodolfo Mario, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 1° febbraio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Silverio Salvi di Rodolfo, nato a S. Dorligo della Valle (Trieste) il 20 marzo 1934, residente a Trieste, località Gropada n. 86, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Slavec» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Salvi» assunto dalla moglie Anita Milkovic in Salvi, nata a Trieste l'8 ottobre 1937.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

93A1465

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del tesoro 18 febbraio 1993, n. 14/L.P. concernente: «Norme di condono per i contribuenti morosi». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993)

Nella circolare citata in epigrafe riportata alla pag. 75, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 3) dove è scritto: «3) *Morosità* di attuazione», si legga: «*Modalità* di attuazione».

93A1494

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300